SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2454

DISEGNO DI LEGGE

***d'iniziativa del senatore* CURTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1996

Modifiche e integrazioni alle norme per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – La prassi delle due Camere, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità che possono intervenire anche nel corso dell'esercizio del mandato, si è orientata nel senso che il loro verificarsi implica la necessità che l'interessato rinnovi le relative situazioni se non vuole che si determini la propria decadenza dal mandato stesso.

In siffatti casi la causa di ineleggibilità funziona come vera e propria causa di incompatibilità (cosiddetta trasformazione delle cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità) ed obbliga i parlamentari interessati o ad optare per il mantenimento della situazione che ha dato luogo alla ineleggibilità sopravvenuta, rinunciando al mandato, oppure a rimuovere le cause di ineleggibilità. Non operando tale scelta essi incorrono nella decadenza dal mandato parlamentare; ciò in quanto l'ordinamento vuole impedire che il parlamentare ricopra cariche o svolga attività inconciliabili con il mandato elettivo.

Per dichiarazioni di contenuto separatista o secessionista fatte da parlamentari in carica a conferma di personali scelte o di adesione a scelte altrui, ben può configurarsi «opzione automativa» per il mantenimento del proprio «status» considerato l'evidente conflitto con le previsioni e gli obblighi scaturente, per gli eletti, dal dettato costituzionale e dall'ordinamento derivato.

Tale forma di sensibilità nasce dalla naturale attenzione alle vicende politico-sociali che stanno interessando il nostro Paese.

Ripugna alla coscienza collettiva il solo poter assistere passivamente a dichiarazioni precise e inequivocabili che vanno nella direzione di un attacco duro e razionale all'integrità e all'unità della Nazione.

Non è possibile poter pensare alla presenza di un secondo Parlamento allocato in altre parti d'Italia.

Non è possibile accettare le elucubrazioni mentali di chi ritiene di istituire nel silenzio generale una qualsiasi Guardia Nazionale.

Non è accettabile la superficialità e la indolenza con cui si risponde a tali farneticazioni.

Se i responsabili delle Istituzioni non difendono le stesse esercitando le proprie prerogative costituzionali, a ciò deve provvedere il Parlamento.

Per tali motivi si propone all'approvazone parlamentare la sottoestesa modifica ed integrazione delle norme per l'elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. Non sono eleggibili o, se già eletti, decadono dalla carica, i soggetti che in forma pubblica e documentata assumono atteggiamenti ed effettuano dichiarazioni ispirati da intenti secessionisti o separatisti».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.